

la notizia, se rispondente a verità, genererebbe incredulità e sconforto nella pubblica opinione che difficilmente potrebbe comprendere non soltanto il perché della scelta, ma anche il costo dell'operazione, condotta in modo così approssimativo da rendere necessario il pagamento di una somma cospicua senza avere, in cambio, la prestazione promessa —:

se il costo sopportato dalla televisione di Stato per una prestazione mancata di Monica Lewinsky sia stato effettivamente oneroso come ipotizzato in premessa e, in caso affermativo, se ciò non si ponga in contrasto con il principio di efficienza ed economicità che deve contraddistinguere la gestione della Rai. (4-05671)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta orale:

GIORGIO CONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

è ben nota la carenza di alloggi abitativi per il personale in servizio, oggi ancor più acuita dalle mutate esigenze delle forze armate, ivi inclusa l'arma dei carabinieri, a seguito dell'abbandono della leva obbligatoria a favore delle forze armate professionali con il conseguente inserimento dei volontari in ferma permanente tra i beneficiari degli alloggi di servizio;

sulla scorta di quanto esaustivamente esposto dal generale ispettore capo Colucci, ingegner Vittorio, direttore generale dei lavori e del demanio, in occasione dell'audizione presso la IV Commissione difesa della Camera dei deputati, in data 11 dicembre 2002, si è appreso che la stessa direzione aveva redatto, fin dal 24 luglio 2001, la bozza di regolamento di vendita degli alloggi ritenuti non più utili per le finalità previste dalla legge 31 dicembre 2000, n. 388;

detto regolamento disciplina le modalità di vendita assicurando il diritto di

prelazione a favore del personale militare in servizio e/o in quiescenza ed è finalizzato a garantire, così come previsto dall'articolo 43 della suddetta legge n. 388 del 2000, il reperimento delle risorse necessarie da destinare alla realizzazione di nuovi alloggi nei siti individuati a seguito della ristrutturazione e riorganizzazione delle forze armate, consentendo il progressivo ripianamento del patrimonio alloggiativo militare;

la direzione generale aveva altresì riferito che con il decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa relativo all'anno 2002, è possibile alienare n. 411 unità abitative, rinvenute tra le 4.463 ancora « occupati da utenti non più in possesso dei requisiti per l'assegnazione e che allo scadere della concessione ne mantengono ancora di fatto la conduzione ». Inoltre per sopperire alla necessità di realizzare nuovi alloggi per le accresciute esigenze delle forze armate, la direzione aveva proposto un'emendamento alla legge finanziaria per il 2003, teso a consentire il reperimento di risorse finanziarie ricavato anche dalle vendite delle infrastrutture militari dichiarate non più utili alle esigenze di istituto e inserite nei programmi di cui alla legge speciale 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la possibilità del ricorso allo strumento del *project financing* di cui all'articolo 37-*bis* e seguenti della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni —:

quali siano i motivi che non hanno a tutt'oggi consentito al Ministro della difesa di emanare il decreto approvativo del regolamento, già predisposto dalla competente direzione generale, che, a quanto è dato capire, consentirebbe di poter alienare a tutto il personale militare, incluso quello *sine titolo*, gli alloggi attualmente occupati, costituendo nel contempo, a mezzo del ritorno economico, il volano per la costruzione di nuovi alloggi;

quali siano i motivi che hanno consigliato la non presentazione al Parlamento dell'emendamento alla finanziaria citata in premessa;

quali iniziative il Ministro della Difesa intende adottare per dare impulso alle attività finalizzate alla soluzione delle problematiche sopra evidenziate. (3-02042)

Interrogazione a risposta scritta:

BULGARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in numerose basi militari USA e NATO in Italia, tra queste quella di *Camp Darby* e Ghedi, sono presenti armamenti nucleari che il documento ufficiale *National Security Strategy*, del 1997, definisce « forze nucleari strategiche che costituiscono un'assicurazione vitale per un futuro incerto, una garanzia dei nostri impegni per la sicurezza degli alleati ed un deterrente per coloro che contemplino l'acquisizione o lo sviluppo di loro arsenali atomici »;

la « Direttiva 60 » promulgata dal Presidente Clinton, prevede che le armi nucleari sub-strategiche dislocate in Italia e in Europa possono essere impiegate « contro soggetti o gruppi non presenti al livello istituzionale di Stato, contro i loro centri operativi che dispongano di mezzi atomici di distruzione di massa »;

la « Direttiva 60 » è stata integrata nella precedente strategia dell'Alleanza senza essere sottoposta all'approvazione dei Parlamenti dei paesi alleati e ciò pone un problema interpretativo rispetto all'istituto della cosiddetta « co-decisione »;

nella base di Ghedi, ad esempio, sono dislocati aerei di tipo *Tornado* i cui piloti vengono addestrati all'impiego dei missili a testata nucleare custoditi nei *Weapons storage and security systems* (WS3) della base, rispetto all'utilizzo dei quali non è chiara la catena di comando chiamata a decidere;

secondo le decisioni prese a Glenneagles dal *Nuclear Planning Group* della NATO « una particolare considerazione verrà estesa bilateralmente dagli Stati Uniti ai Governi eventualmente coinvolti nell'impiego di armi atomiche »;

tuttavia, a parere di alcuni esperti militari, rimarrebbe tuttora in vigore la direttiva enunciata nel 1964 dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale Charles E. Johnson che recita: « Conseguentemente all'impegno NATO su modalità nucleari della difesa comune, gli alleati non nucleari dell'alleanza in caso di guerra assumono a tutti gli effetti il ruolo di potenze nucleari » —:

se, in caso di proclamato stato di emergenza o di guerra l'utilizzo di dispositivi nazionali, con gli aerei *Tornado* delle basi di Aviano o Ghedi, sia sottratto ai poteri decisionali dei rispettivi Governi e spetti viceversa unicamente ai comandi USA in Europa. (4-05657)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

NICOLA ROSSI, ROBERTO BARBIERI, CABRAS, MAURANDI, FINOCCHIARO, LUMIA, BORRELLI, CIALENTE, LOLLI, MARIOTTI, BOVA, MANCINI, MINNITI, OLIVERIO, BONITO, CALDAROLA, D'ALEMA, PIGLIONICA, ROSSIELLO, ROTUNDO, SASSO, ADDUCE, LUONGO, SINISCALCHI, CENNAMO, CHIAROMONTE, MARONE, PETRELLA, RANIERI, DE LUCA, ALBERTA DE SIMONE e DIANA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5-*sexies* (Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi) della legge 21 febbraio 2003, n. 27, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, proroga agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 (per gli investimenti immobiliari fino al 31 luglio 2004) le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (così detta *Tremonti-bis*) a favore delle sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con i decreti del Presidente del Con-